



Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione civile – Ufficio Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

rilevato che in data 24/02/2026 la società ricorrente SOGEAL S.R.L. ha rinunciato al ricorso ai sensi degli artt. 44, 39, comma 1, e 40 CCII, *rectius*, al termine assegnato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano (oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis);

visto l’art. 43 CCII;

ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del procedimento unitario;

rilevato che con decreto comunicato in data 19/01/2026, questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 4, CCII, aveva prorogato la durata delle misure protettive cui all’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII (divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle scadenze; non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale) fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, fatto salvo il limite massimo di cui all’art. 8 CCII;

che, ai sensi dell’art. 55, comma 5, CCII, le misure protettive sono revocate, anche d’ufficio, quando si accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative;

che, nel caso di specie, con l’estinzione del procedimento viene meno la strumentalità delle misure protettive rispetto allo scopo di assicurare lo svolgimento delle trattative sul piano di ristrutturazione attraverso la protezione del patrimonio del debitore e la tutela della *par condicio creditorum*;

ritenuto superfluo sentire le parti sul punto in quanto la chiusura del procedimento discende dall’iniziativa della stessa ricorrente che ha rinunciato alla domanda;

ritenuto quindi di poter disporre la revoca delle misure protettive con il presente decreto;

rilevato infine che, dalle allegazioni contenute nel ricorso, dalle successive relazioni e dai documenti prodotti, risulta uno stato di possibile insolvenza della debitrice;

P.Q.M.

DICHIARA l'estinzione della procedura n. r.g. 175/2025 P.U. introdotta da SOGEAL S.R.L. (c.f. 0188930463), con sede in Lucca, via del Brennero senza numero civico;

REVOCA le misure protettive in favore di SOGEAL S.R.L.;

DISPONE la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza;

DISPONE a cura della Cancelleria la comunicazione del presente decreto al registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Si comunichi anche al Commissario Giudiziale.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 25/02/2026 su relazione del giudice dott. Giulia Simoni.

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente